



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Accordo per l'attuazione della Delibera della Giunta regionale 28/1 del 26.07.2019 avente ad oggetto "Indirizzi al CORAN ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 31/1998 per l'attuazione della L.R. n. 6 del 2019 e n. 43 del 2018. Agenzia Forestas"

19 -20 e 21 luglio 2021



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Accordo per l'attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 28/1 del 26.07.2019 avente ad oggetto "Indirizzi al CORAN ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 31/1998 per l'attuazione della L.R. n. 6 del 2019 e n. 43 del 2018. Agenzia Forestas"

A seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale, con propria deliberazione n. 19/19 del 21 maggio 2021, in merito all'ipotesi di contratto in esame;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 25/68 del 30 giugno 2021, avente ad oggetto: "Presenza d'atto della relazione illustrativa del CoRaN recante ipotesi di contratto regionale relativo al transito dei lavoratori dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. al CCRL. Atto di indirizzo;

Vista la certificazione della Corte dei Conti del 15 luglio 2021 104/2021/CCR, sull'attendibilità dei costi quantificati e della compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria espressa con la suddetta deliberazione di certificazione;

Nelle giornate del 19, 20 e 21 luglio 2021, a Cagliari, in Viale Trieste 190 è stato sottoscritto l'allegato Accordo per l'attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 28/1 del 26.07.2019 avente ad oggetto "Indirizzi al CORAN ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 31/1998 per l'attuazione della L.R. n. 6 del 2019 e n. 43 del 2018. Agenzia Forestas".

I componenti del Co.ra.n della Regione Autonoma della Sardegna:

Avv. Erika Vivian (Firmato)

Avv. Umberto Cossu (Firmato)

Avv. Debora Asoni (Firmato)

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:

CGIL Confederazione

CGIL-F.P.

FLAI CGIL

CISL Confederazione

CISL FPS (Firmato)

FAI CISL (Firmato)

UIL Confederazione

UIL FPL Comparto Regione (Firmato)

UILA UIL (Firmato)

CISAL (Firmato)

SADIRS (Firmato)

SADIRS FORESTAS (Firmato)

FEDRO

CONFSAL (Firmato)

SNAF (Firmato)

SIAD (Firmato)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

SNAF

SIAD

FEDRO

FORESTAS

SADIRS

SADIRS

SADIRS

SADIRS

UIL

UIL

UIL

FAI

FPS

CISL

CGIL

FP

CGIL

FP

CORAN

Accordo per l'attuazione della Deliberazione della Giunta regionale 28/1 del 26.07.2019 avente ad oggetto "Indirizzi al CORAN ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 31/1998 per l'attuazione della L.R. n. 6 del 2019 e n. 43 del 2018. Agenzia Forestas"

Vista la Delibera della Giunta regionale 28/1 del 26.07.2019 avente ad oggetto "Indirizzi al CORAN ai sensi dell'art. 63 della L.R. n. 31/1998 per l'attuazione della L.R. n. 6 del 2019 e n. 43 del 2018. Agenzia Forestas";

Le parti stabiliscono:

Art.1

Dopo il capo VI del CCRL 2001 del 15 maggio 2001 per i Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali, e ss.mm.ii. è inserito il seguente capo:

"CAPO VII

AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FO.RE.S.T.A.S.)

Art. 110

Disposizioni per l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna

1. Ai sensi delle leggi regionali 19 novembre 2018, n. 43, 11 febbraio 2019, n. 6 e 25 dicembre 2020, n. 30, i dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna in servizio, assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale e ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
2. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti appartenenti all'Agenzia FoReSTAS è disciplinato dai seguenti articoli.
3. Nelle materie non esplicitamente disciplinate dal presente capo si applicano le disposizioni del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie Regionali, la L. R. 27 aprile 2016, n. 8, istitutiva dell'Agenzia Forestas e dal regolamento per l'amministrazione del personale di Forestas, che dovrà essere adeguato al presente contratto collettivo



entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto.

- La disciplina contrattuale, in coerenza con le attività e con le tipologie lavorative del personale medesimo, valorizza e migliora le attività, l'organizzazione del lavoro e ogni professionalità del personale dell'Agenzia dislocato su tutto il territorio regionale, sia a livello centrale che negli ambiti territoriali di intervento: Servizi, Presidi e Vivai forestali, Centri faunistici e ogni altra unità produttiva dell'Agenzia.

Art. 111

Classificazione del personale

- Il personale dell'Agenzia FoReSTAS è inquadrato nelle quattro categorie omogenee di classificazione professionale disciplinate dagli artt. 66 e ss. del CCRL, denominate rispettivamente A - B - C - D.
- In particolare gli operai sono riclassificati nella Categoria B, gli impiegati nella Categoria B e C e i quadri nella Categoria D, secondo la seguente tabella di equiparazione:

LIVELLO	QUALIFICHE CCNL ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E CIRL	CATEGORIA REGIONALE
II	QUADRI	D
I	QUADRI	D
VI	IMPIEGATI	C
V	IMPIEGATI	C
IV	IMPIEGATI	C
III	IMPIEGATI	B
II	IMPIEGATI	B
IV	OPERAI SPECIALIZZATI	B
III	OPERAI QUALIFICATI SUPER	B
II	OPERAI QUALIFICATI	B
I	OPERAI COMUNI	B

- Il personale dell'Agenzia FoReSTAS viene retribuito secondo i livelli economici previsti per ciascuna Categoria dal Capo I, Parte IV del vigente CCRL.
- I dipendenti già inquadrati nella ex qualifica di impiegato di cui al CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico - agraria e al CIRL per gli



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed attività amministrative connesse eseguiti nella Regione Sardegna sono inquadrati nel livello economico del CCRL immediatamente inferiore al trattamento economico in godimento in base agli scatti di anzianità effettivamente posseduti al momento dell'ingresso nel CCRL.

5. I dipendenti già inquadrati nella ex qualifica di operaio di cui al CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e al CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed attività amministrative connesse eseguiti nella Regione Sardegna sono inquadrati secondo la seguente tabella. La retribuzione di anzianità degli operai risulta integralmente assorbita dal nuovo inquadramento nell'ambito della categoria B.

OPERAI I livello	B1
OPERAI II livello	B1
OPERAI III livello	B2
OPERAI IV livello	B3

6. Al fine di compensare l'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento ed il trattamento economico annuo in godimento alla medesima data, viene corrisposto un assegno "ad personam" non riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.

Art. 112

Progressioni verticali per l'accesso alla categoria C e D

1. Per la sola fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Agenzia Forestas si impegna a rimodulare il proprio piano delle assunzioni per l'accesso al livello economico iniziale della categoria C, nel rispetto delle vigenti normative sul pubblico impiego, riservandola ai dipendenti che, alla stessa data, abbiano prestato servizio per almeno dieci anni (centoventi mesi), anche non consecutivi e siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- a) siano inquadrati nella categoria immediatamente inferiore rispetto a quella per la quale si concorre;
 - b) siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'area per la quale concorrono, nel rispetto della disciplina generale in materia di pubblico impiego di cui all'art. 52, comma 1 bis, d. lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modifiche.

SNAF

SIAD

SADIRS FORESTAS FEDRO

SADIRS

UIL FPL UILA UIL

CISL FPS FAI CISL

CGIL FP FLAI CGIL

CORAN



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

2. Le selezioni per il passaggio alla categoria C consisteranno in una prova concorsuale per titoli ed esami di contenuto teorico pratico finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e capacità necessarie per lo svolgimento delle attività richieste dalla posizione alla quale si concorre.
3. L'Agenda Forestas, compatibilmente con la capacità assunzionale disponibile nel piano di fabbisogno triennale del personale 2022-2024, procederà a dar corso alle progressioni verticali dalla categoria C alla categoria D secondo i criteri che saranno determinati in fase di contrattazione integrativa.

Art. 113

Indennità del personale Agenzia FoReSTAS

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto ed in coerenza con le attività, le peculiarità del lavoro svolto dal personale dell'Agenda e le tipologie lavorative del personale medesimo, sono istituite le seguenti indennità specifiche: indennità di cantiere forestale, antincendio boschivo, protezione civile, lavori pesanti, lavori potenzialmente nocivi, Capo Squadra e Responsabile Presidio Forestale.
2. Le indennità non indicate qui di seguito e in particolare quelle di cui al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria e di cui al CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed attività amministrative connesse eseguiti nella Regione Sardegna sono soppresse.
3. Il godimento delle specifiche indennità di cui alle correnti disposizioni esclude il cumulo con altre di contenuto equivalente o simile della parte generale del CCRL, consistenti in pari prestazioni lavorative già compensate ai sensi delle specifiche prescrizioni del presente capo. Per il resto, è fatta salva l'applicazione delle indennità generali di cui al CCRL.
4. In coerenza con la contrattazione regionale e al fine di valorizzare la professionalità del lavoratore, le indennità sono riconosciute in misura fissa mensile, esclusivamente per l'effettivo svolgimento della prestazione ed in connessione col presupposto che da luogo alla corresponsione.
5. E' previsto il cumulo di più indennità in capo al lavoratore che nella mensilità di riferimento svolga plurime prestazioni disagiate di seguito riconosciute.

SNAF

SIAD

FEDRO

SADIRS FORESTAS

SADIRS

UILA UIL

UIL FPL

FAI CISL

CISL FPS

FLAI CGIL

CGIL FP

CORAN



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Art. 114

Indennità di amministrazione

1. Al personale impiegatizio è corrisposta l'indennità di amministrazione prevista dall'articolo 85 ter del presente CCRL, avente carattere fisso e continuativo ed inclusa nella base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto in aggiunta alle voci retributive tabellari.

Art. 115

Indennità forestale

1. Al fine di compensare il disagio della prestazione lavorativa svolta dal personale che opera nei presidi forestali dell'Agenzia, già inquadrato nella ex qualifica di operaio di cui al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria e di cui al CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale è corrisposta un'indennità mensile nella misura di euro 80,00. L'indennità forestale ha carattere fisso e continuativo ed è inclusa nella base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto in aggiunta alle voci retributive tabellari.

Art. 116

Indennità antincendio boschivo e protezione civile

1. I lavoratori addetti alla lotta operativa antincendio boschivo e che fanno fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali e di protezione civile percepiscono una indennità pari ad euro 50,00 nelle mensilità in cui sono effettivamente impiegati per le suddette attività.
2. Le funzioni di protezione civile del personale FoReSTAS vengono svolte sulla base della pianificazione nazionale e regionale di protezione civile.
3. In ogni caso, l'Agenzia adotta un regolamento interno di organizzazione delle attività di antincendio boschivo e di protezione civile.
4. La specifica disciplina sull'articolazione dell'orario di lavoro dei lavoratori addetti alle attività di cui ai commi precedenti è rinviata alla contrattazione decentrata.

Art. 117

Indennità lavori pesanti e potenzialmente nocivi

SNAF

SIAD

FEDRO

FORESTAS

SADIRS

UILA UIL

FPL

FAI

FPS

CGIL

FP

CORAN



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

1. I lavori con motopicco, motosega e altri macchinari vibranti sono pesanti, mentre i lavori che comportano l'esposizione dei lavoratori a rischio chimico e biologico sono potenzialmente nocivi. In tale ultima categoria, a fini esemplificativi e non esaustivi vi rientrano i trattamenti con sostanze e vernici tossiche, l'abbruciamento di fasce parafuoco, la preparazione e l'irrorazione di liquidi antiparassitari e di fitofarmaci, lo spargimento di concimi polverulenti e i lavori effettuati nei vivai e nei centri fauna.
2. I lavoratori che vi sono addetti percepiscono una indennità pari ad euro 50,00 nelle mensilità in cui sono effettivamente impiegati per le suddette attività.

Art. 118

Indennità di Capo Squadra

1. L'indennità di Capo Squadra spetta nella misura di euro 80,00 mensili, al personale dell'Agenzia che è incaricato di gestire una squadra di operai. Detta attività avviene sotto la direzione del Responsabile del Complesso forestale, per il tramite del Responsabile Presidio Forestale o comunque di un delegato del Responsabile del Complesso.
2. L'assegnazione del numero di lavoratori ad ogni squadra avviene nel rispetto dell'organizzazione del lavoro e della normativa sulla sicurezza del lavoro.

Art. 119

Indennità di Responsabile Presidio Forestale

1. L'indennità di Responsabile Presidio Forestale viene corrisposta nella misura di Euro 100,00 mensili al personale dell'Agenzia che gestisce il lavoro delle squadre di operai addette ad un presidio, assegna i compiti alle squadre sotto la direzione del Responsabile del Complesso Forestale o di un suo delegato e comunica i rapporti riepilogativi delle attività svolte.

Art. 120

Previdenza integrativa e integrativa-sanitaria

1. E' garantita la conservazione della previdenza integrativa nella misura già applicata al personale dell'Agenzia in base al passato CCNL di settore, mediante l'adesione ad un fondo pensionistico complementare che consenta di salvaguardare e conservare le somme già accantonate a tale titolo.

SNAF

SIAD

FEDRO

SADIRS FORESTAS

SADIRS

UILA UIL

UIL FPL

FAI CISL

CISL FPS

FLAICGIL

CGIL FP

CORAN



2. La disciplina di dettaglio del settore, anche con riguardo alla previdenza integrativa - sanitaria, è affidata alla contrattazione decentrata.

Art. 121

Malattia e anticipazioni - integrazioni salariali

1. Le integrazioni economiche per le assenze di malattia del personale attualmente inquadrato nella ex qualifica di operaio di cui al CCNL e al CIRL di settore vengono assolte dall'Amministrazione con la corresponsione della differenza tra il 100% del salario giornaliero spettante per ogni giornata di malattia e quanto corrisposto dall'INPS.
2. A tutti i lavoratori di FoReSTAS dovrà, in ogni caso, essere applicato il trattamento normativo della malattia prevista dal CCRL.
3. In materia di anticipazioni e integrazioni salariali a carico del datore di lavoro, in ordine agli altri istituti previdenziali e assistenziali, si rinvia alla contrattazione integrativa per la massima salvaguardia di quelle già riconosciute nel precedente sistema contrattuale di lavoro.

Art. 122

Maltempo e avverse condizioni metereologiche

1. In conformità alla disciplina normativa del pubblico impiego, nelle giornate di maltempo i dipendenti dell'Agenzia che operano nei presidi e vivai forestali ed in generale nei cantieri, vengono destinati a mansioni equivalenti e ad attività individuate in conformità al Regolamento interno di organizzazione del lavoro, eseguibili in sicurezza.
2. Nelle more dell'adeguamento dell'organizzazione del lavoro del personale di Forestas, tale da garantire le prestazioni lavorative di cui al comma che precede, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 8 della Legge n. 457/1972(C.I.S.O.A.).

Art. 123

Lavoro straordinario

1. Per il lavoro straordinario si rinvia alla disciplina di cui all'art. 37 del vigente CCRL.

SNAF

SIAD

SADIRS FORESTAS FEDRO

SADIRS

UIL FPL UILA UIL

CISL FPS FAI/CISL

FLAI/CGIL

CGIL FP

CORAN



2. La maggiore spesa per la remunerazione del lavoro straordinario derivante dal nuovo inquadramento del personale dovrà essere compensata con la corrispondente riduzione del monte ore complessivo.

Art. 124

La retribuzione di posizione

1. Per gli incarichi comportanti la titolarità di posizioni organizzative, alta professionalità e incentivanti si rinvia alle previsioni in materia contenute negli articoli 100 e 101 del CCRL del 15 maggio 2001 e ss.mm.ii.

Art. 125

Fondo per la retribuzione di posizione

1. Per la costituzione di una prima dotazione del fondo in oggetto confluiscono risorse finanziarie pari a € 1.200.000,00 l'anno.
2. Le somme del fondo non spese nel corso dell'esercizio sono rese disponibili per l'anno successivo e per le medesime finalità.

Art. 126

La retribuzione di rendimento

1. Per la retribuzione di rendimento si rinvia all'articolo 99 del CCRL del 15 maggio 2001 e ss.mm.ii.

Art. 127

Fondo per la retribuzione di rendimento

1. Il Fondo per la retribuzione di rendimento destinato ai dipendenti dell'Agenzia Forestas dovrà dotarsi di risorse idonee a garantire omogeneità di trattamento con i dipendenti dell'Amministrazione Regionale.

Art. 128

Diritti e prerogative sindacali

1. Al personale dell'Agenzia sono estesi i diritti e le prerogative sindacali disciplinati dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 relativa all'organizzazione del personale regionale e degli uffici della Regione e dal CCRL, anche in materia di distacchi, permessi ed aspettative sindacali. A tal fine, il Co.Ra.N. e le OO. SS. rappresentative integrano l'accordo quadro già sottoscritto in data 13 ottobre 2015.

SNAF

SIAD

FEDRO

FORESTAS

SADIRS

UILA
UIL

FAI
CISL

CGIL
FP

CORAN



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Art. 129

Norma di rinvio

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del CCRL, le parti si impegnano ad incontrarsi, entro sei mesi dalla firma della presente disciplina, per apportare eventuali interventi correttivi nel rispetto delle previsioni normative e degli indirizzi impartiti.

I componenti del Co.ra.n della Regione Autonoma della Sardegna:

Avv. Erika Vivian (Firmato)

Avv. Umberto Cossu (Firmato)

Avv. Debora Asoni (Firmato)

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:

CGIL Confederazione

CGIL-F.P.

FLAI CGIL

CISL Confederazione

CISL FPS (Firmato)

FAI CISL (Firmato)

UIL Confederazione

UIL FPL Comparto Regione (Firmato)

UILA UIL (Firmato)

CISAL (Firmato)

SADIRS (Firmato)

SADIRS FORESTAS (Firmato)

FEDRO

SIAD (Firmato)

CONFSAL (Firmato)

SNAF (Firmato)

Cagliari 19, 20 e 21 luglio 2021